

Roma, 16 ottobre 2018

Nota Circolare n. 1 del 2018
Prot. 706/2018

Alle **Regioni e Province Autonome**
SEDI

Alle **Aziende sanitarie ed enti del SSN**
SEDI

Oggetto: Norma transitoria n. 1 e norma transitoria n. 2 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta del 21 giugno 2018. Chiarimenti applicativi.

In risposta alle richieste pervenute dalle Amministrazioni riguardanti le clausole contrattuali in oggetto e al fine di favorire l'uniforme applicazione delle stesse sull'intero territorio nazionale, la SISAC ritiene opportuno fornire alle amministrazioni regionali e aziendali chiarimenti sulla corretta applicazione della norma transitoria n. 1 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e della norma transitoria n. 1 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta in ordine al punteggio derivante dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale o della specializzazione in pediatria e discipline equipollenti da parte dei medici o pediatri che hanno presentato entro il 15 settembre 2018 domanda di inserimento nelle graduatorie valevoli per gli incarichi da conferire nell'anno 2019. Questa Struttura ritiene altresì di fornire chiarimenti sulla corretta applicazione anche della norma transitoria n. 2 dei suddetti AACCN in ordine alla partecipazione alle procedure di assegnazione degli incarichi vacanti per l'anno 2018 dei medici e pediatri che hanno conseguito, rispettivamente, il diploma di formazione specifica in medicina generale o la specializzazione in pediatria e discipline equipollenti dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di inserimento in graduatoria valida per gli incarichi da conferire nell'anno 2018.

Si rammenta, altresì, che l'interpretazione fornita dalla scrivente risulterà valida per tutti i quesiti vertenti sulla medesima materia.

A) Norma transitoria n. 1 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 21 giugno 2018; Norma transitoria n. 1 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta del 21 giugno 2018.

In ordine alle richieste di chiarimento riguardanti l'attribuzione del punteggio di 7,20 punti - previsto dall'art. 16, comma 1, punto I lett. f) ACN 23 marzo 2005 e s.m.i.- per i medici che hanno acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale successivamente al 31 gennaio 2018 e che hanno presentato entro il 15 settembre 2018 domanda di inserimento in graduatoria

regionale valida per gli incarichi da conferire nell'anno 2019, autocertificando il possesso del titolo, si chiarisce che l'ammissione in detta graduatoria implica l'attribuzione del punteggio previsto.

La norma transitoria n. 1 dell'ACN 21 giugno 2018, infatti, ha anticipato per l'anno 2018 la procedura prevista nel nuovo art. 15, comma 2, lettera c) dell'ACN 23 marzo 2005 s.m.i come sostituito dall'art. 2 dell'ACN 21 giugno 2018. Pertanto, i medici che hanno acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale successivamente al 31 gennaio 2018 ed entro il 15 settembre 2018, hanno avuto la possibilità di presentare domanda di inserimento nella graduatoria regionale valida per gli incarichi da conferire nell'anno 2019. Tale domanda, corredata dall'autocertificazione del possesso del diploma di formazione nel frattempo acquisito, nonché dei titoli accademici e di servizio posseduti alla data del 31 dicembre 2017, doveva essere presentata all'Assessorato regionale alla sanità o all'Azienda sanitaria individuata dalla Regione entro il termine del 15 settembre 2018. I titoli accademici e di servizio posseduti al 31 dicembre 2017 oltre al diploma di formazione specifica in medicina generale, acquisito entro il 15 settembre 2018, sono valutati ai fini della determinazione del punteggio nella graduatoria per gli incarichi da conferire nel corso dell'anno 2019.

Analoghe indicazioni valgono per i pediatri che hanno acquisito il diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti ai sensi della tabella B del D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i. successivamente al 31 gennaio 2018 e che in base alla norma transitoria n. 1 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta del 21 giugno 2018 hanno presentato domanda per l'inserimento in graduatoria entro il 15 settembre 2018.

B) Norma transitoria n. 2 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 21 giugno 2018; Norma transitoria n. 2 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta del 21 giugno 2018.

Per quanto riguarda la norma transitoria n. 2 dell'ACN 21 giugno 2018, si chiarisce che tale clausola contrattuale consente la partecipazione alle procedure di assegnazione degli incarichi vacanti di assistenza primaria, di continuità assistenziale e di emergenza sanitaria territoriale del secondo semestre dell'anno 2018 ai medici che hanno conseguito il diploma di formazione specifica in medicina generale dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di inserimento in graduatoria valida per l'anno 2018, vale a dire i medici che hanno frequentato il corso di formazione specifica in medicina generale del triennio 2013-2016 e che al 31 gennaio 2017 (termine di scadenza della domanda di inclusione in graduatoria per l'anno 2018) avrebbero potuto presentare domanda per l'inserimento nella graduatoria regionale valida per il conferimento degli incarichi nell'anno 2018, ma per ragioni e circostanze a loro non imputabili (quali assenze per malattia, gravidanza, ampliamento del termine per lo scorrimento della graduatoria degli idonei, ritardo nella sessione di esame finale etc.) hanno conseguito il titolo oltre il termine di scadenza della domanda.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della suddetta norma transitoria n. 2 i medici che al 31 gennaio 2017 stavano frequentando l'ultimo anno del corso di formazione specifica di medicina

generale per il triennio 2014-2017, e che alla data di scadenza della domanda di inclusione in graduatoria (31 gennaio 2017) non avevano ancora terminato la frequenza del corso. Tali medici sono esclusi dall'applicazione della norma transitoria n. 2, in quanto il loro percorso formativo è terminato a dicembre 2017 (o successivamente) e non avrebbero potuto, in alcun modo, concorrere per la graduatoria valida per l'anno 2018.

Peraltro questi ultimi, qualora non inseriti nella graduatoria valida per il conferimento degli incarichi nel corso dell'anno 2019, sono destinatari diretti delle nuove clausole negoziali (artt. 5, 6 e 7 dell'ACN 21 giugno 2018 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale) che consentiranno loro di acquisire gli incarichi disponibili, sin dalla prima pubblicazione utile successiva al 1 gennaio 2019.

Analoghe indicazioni valgono per la norma transitoria n. 2 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta per i pediatri che hanno frequentato la scuola di specializzazione che avrebbe consentito l'iscrizione alla graduatoria valida per il 2018 e che hanno acquisito in ritardo il diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti ai sensi della tabella B del D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i. per cause a loro non imputabili dopo il 31 gennaio 2017.

Il Coordinatore
f.to dott. Vincenzo Pomo